

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

Il giorno 03 febbraio 2006 alle ore 21,00 in Forlimpopoli presso la sede sociale, si trovano riuniti i soci dell'Associazione Sportiva "FERRARI CLUB FORLIMPOPOLI" con sede in Forlimpopoli (FC) in Via Saffi 84/A, codice fiscale: 02243050404, regolarmente convocati in Assemblea Straordinaria in seconda convocazione.

Sono presenti i seguenti soci:

- CASADEI REMO nato a Bertinoro il 06-07-1948 e residente in Forlimpopoli Via Bendandi n. 5; Presidente; e n. 42 associati su 52 iscritti; assume la Presidenza dell'Assemblea il sig. CASADEI REMO, il quale nomina segretario il socio Morigi Luca.

Ricorda quindi che l'ordine del giorno reca l'adozione di statuto associativo conforme alle norme civili e fiscali vigenti, e propone un testo sui cui contenuti apre la discussione, e la nomina dei Consiglieri.

Dopo brevi interventi volti a chiedere chiarificazioni, il Presidente legge il testo definitivo come segue:

### **Statuto dell'associazione sportiva " SCUDERIA FERRARI CLUB FORLIMPOPOLI "**

#### **Art. 1. Costituzione e denominazione**

È costituita l'Associazione sportiva, denominata "SCUDERIA FERRARI CLUB FORLIMPOPOLI "

L'Associazione ha sede in Forlimpopoli, via Saffi 84/A.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita sino al 31 dicembre 2030.

#### **Art. 2. Scopi e finalità**

L'Associazione è un ente non commerciale e non ha fine di lucro ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha lo scopo di propagandare la passione per l'automobilismo sportivo e di sostenere i colori della Ferrari, promuovendo ogni forma di attività atta allo scopo. In quanto tale ne studia i problemi, promuove e diffonde la conoscenza tecnica automobilistica, promuove e favorisce lo sviluppo della circolazione e del turismo automobilistico.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- a) organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive automobilistiche e di veicoli equiparati;
- b) organizzazione di attività di turismo automobilistico;
- c) tutela degli interessi degli utenti automobilistici;
- d) promozione ed organizzazione di attività didattiche per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;

- e) individuazione dei piloti meritevoli, la loro valorizzazione e sostegno anche mediante attività di promozione e di assistenza;
- f) qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale, ma giammai prevalente.
- L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

### **Art. 3. Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 4. Associati**

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo statuto;

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

Le quote associative non sono trasmissibili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata;
- c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
  - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
  - inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
  - inadempienza allo Statuto;
  - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
  - condotta contraria alle attività dell'Associazione;
  - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio. Contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

#### **Art. 5. Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

#### **Art. 6. Rapporti con la Ferrari S.P.A.**

L'associazione, per l'attuazione dei fini previsti dallo statuto, si attiene a tutte le disposizioni di volta in volta diramate dalla Ferrari S.p.a, ed essendo riconosciuta dalla stessa Ferrari S.p.a., vigila che il comportamento degli associati sia in conformità a tali disposizioni ed all'immagine che da sempre contraddistingue il marchio del CAVALLINO.

#### **Art. 7. Quote associative e contributi**

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive e/o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive e/o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio Direttivo *una tantum*. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

#### Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione.

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Sindaci.

#### Art. 9. Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

#### Art. 10. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione italiana ciclistica.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. La carica di consigliere è gratuita. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente effettivo dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro effettivo dell'organo di controllo almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Al Consiglio spetta, inoltre, la predisposizione del Regolamento interno dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, entro un anno dalla costituzione dell'Associazione stessa. Successivamente sarà compito del Consiglio predisporre le modifiche al Regolamento che il Consiglio stesso riterrà opportune ai fini del migliore funzionamento dell'Associazione, sottoponendo le modifiche all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di: procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente a ipoteche e trascrizioni.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di

deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

#### **Art. 11. Presidente**

Il Presidente è eletto con votazione segreta e a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

#### **Art. 12. Collegio dei Sindaci**

L'Assemblea degli associati può nominare il Collegio dei Sindaci composto da 3 (tre) membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.

L'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente.

Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa. I sindaci devono vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltreché conforme al dettato legislativo.

I sindaci devono riunirsi periodicamente. Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

I sindaci devono essere nominati tra persone di comprovate capacità professionali nel settore tecnico-contabile.

#### **Art. 13. Rendiconto economico-finanziario**

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un rendiconto economico-finanziario e di una relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

#### **Art. 14. Divieto di distribuzione di utili**

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 15. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo**

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

**Art. 16. Modifiche allo Statuto**

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

**Art. 17. Provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione**

I provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo sono quelli stabiliti dagli appositi Regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**Art. 18. Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto a fini sportivi.

**Art. 19. Norme di rinvio**

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Terminata la lettura, il Presidente sottopone a voto la sua adozione in sostituzione di quello sino ad oggi vigente. I presenti approvano all'unanimità per alzata di mano, con prova e controprova. Sul secondo punto all'ordine del giorno riguardante la nomina dei Consiglieri, i presenti approvano all'unanimità per alzata di mano, con prova e controprova la nomina dei seguenti Consiglieri che dureranno in carica per tre anni da oggi stesso e che accettano la carica: Casadei Remo, Corradossi Mauro, Morigi Luca, Casanova Sauro, Signani Giancarlo, Ceredi Andrea, Mambelli Gianni, Fusconi Piero.


Per completezza, si da atto che le cariche sociali già operative sono:


Presidente sig. Casadei Remo;

Vice Presidente sig. Corradossi Mauro;

Consiglio Direttivo: sigg.ri : Casadei Remo, Corradossi Mauro, Morigi Luca, Casanova Sauro, Signani Giancarlo, Ceredi Andrea, Mambelli Gianni, Fusconi Piero.

Alle ore 22,00, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.  
Forlimpopoli, 03 febbraio 2006

Il Presidente  


Il Segretario  


Registrazione a Forlì il 03 FEB 2006

di n. 3290

